

**ALLEGATO "A"**  
**STATUTO ASSOCIAZIONE**  
**"PER TE Persona e Imprenditore"**

**Art. 1 - Finalità e mission:**

- L'Associazione ha quale principale scopo quello di offrire servizi e assistenza alla persona e all'impresa al fine di favorirne la crescita, lo sviluppo e la soluzione ai problemi di natura commerciale, legale, amministrativa, tributaria, costitutiva, di mercato, di ricerca e gestione del personale, di comunicazione e quant'altro di utile allo sviluppo e alla crescita.
- Per fare questo l'Associazione mette a disposizione l'esperienza e la professionalità dei propri Soci e Associati esperti nel loro settore professionale.
- Quale altra finalità rivolta ai propri Soci e Associati l'Associazione intende perseguire interessi generali e specifici in tutti i settori della scienza, del lavoro e della conoscenza, al fine di promuovere una elevazione civile e professionale dei propri Soci, nonché il miglioramento della intera comunità – nel cui contesto opera - sia sotto il profilo morale, etico, ideale, culturale ed economico.

**Art. 2 - Oggetto sociale**

- I. L'Associazione non ha scopo di lucro e si dichiara apertita, apolitica, aconfessionale e contro ogni tipo di razzismo e apartheid.
- II. L'Associazione per raggiungere il proprio fine dovrà:
  - a) ricercare e far valere la superiorità di sistemi e di ordinamenti basati sulla partecipazione e sulla rappresentanza delle competenze e dell'etica professionale, nei confronti di quelli basati su organizzazioni puramente partitocratiche;
  - b) offrire ogni supporto e assistenza materiale e psicologica ai propri Soci e Associati anche attraverso la fornitura di beni e servizi in proprio o attraverso terzi;
  - c) favorire la realizzazione e la gestione di progetti educativi, di biblioteche tradizionali ed informatiche, di laboratori ideo-attivi di apprendimento artistico, teatrale, musicale, cinematografico, giornalistico, concertando interventi in collaborazione con altri organismi per promuovere una attività di raccordo tra l'istruzione scolastica con la formazione necessaria per l'inserimento nel mondo aziendale, imprenditoriale e professionale, per una migliore efficienza con il riconoscimento della meritocrazia, ma senza tralasciare i valori morali, etici e solidaristici;
  - d) favorire la promozione di manifestazioni che valorizzino la cultura sportiva e la salute del corpo, nonché l'attività di turismo sociale in collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni del territorio, in particolare promuovendo esperienze formative nell'ambito del turismo scolastico, della terza età e non solo;
  - e) favorire lo studio e la verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo statistico e sociologico, con particolare attenzione alla pianificazione urbanistica e territoriale, alle esigenze naturali collegate all'utilizzo e valorizzazione delle aree verdi e storico artistiche, parchi e riserve naturali, servizi, centri di aggregazione e socializzazione, iniziative culturali e per il tempo libero;
  - f) favorire la realizzazione, la stampa e la distribuzione di libri, riviste periodiche, altre pubblicazioni, nonché quotidiani purché ricorrano – in questo caso specifico i presupposti di cui alla legge 5/8/1981 n.416 e successive modificazioni, nonché la organizzazione e gestione di Uffici Stampa, Agenzie Giornalistiche, fotografiche e pubblicitarie;
  - g) favorire la promozione di ogni altra iniziativa editoriale, culturale e documentaristica comunque attinente l'informazione da espletare con qualunque modalità e/o tecnologie anche audio-digitali, corsi di studio anche per corrispondenza mediante dispense e strumenti audiovisivi, nonché la organizzazione di convegni, meetings, manifestazioni, eventi, mostre ecc. con la ricerca di eventuali sponsorizzazioni.
- III. L'Associazione potrà raggiungere il proprio obiettivo attraverso le attività sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati, imprese, persone fisiche o giuridiche.

- IV. L'Associazione potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
- V. Le modalità di svolgimento di tali attività potranno venire definite con apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Sociale; l'Associazione potrà anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione delle proprie sedi o di quelle dei soci o associati.
- VI. Per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale, nonché per il coordinamento della stessa attività, su indicazione ed iniziativa del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti Comitati di Studio o Comitati Scientifici e per determinati settori, anche Dipartimenti dotati di completa o parziale autonomia.

### **Art. 3 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi da parte d'enti pubblici e privati e da persone fisiche o giuridiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:

- ❖ quote sociali annue versate dai soci. (La quota associativa è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; i Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono esercitare il diritto di voto nell'Assemblea e trascorsi tre mesi dalla data di scadenza del versamento della quota perderanno la qualità di Socio);
- ❖ contributi ed elargizioni da parte d'Enti privati e pubblici;
- ❖ rendite dei beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ❖ quote differenziate ed introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali;
- ❖ ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati dall'Assemblea dei Soci per l'ammissione ed iscrizione annuale. Essi sono considerati a fondo perduto, non rivalutabile né ripetibile in qualsiasi caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso, estinzione o esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, né crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto fra vivi né a causa morte.

### **Art. 4 – Soci**

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli enti aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli dell'Associazione e che ad essa aderiscono nel corso della sua esistenza; il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso e comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea.

I Soci si distinguono in:

SOCI FONDATORI, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che hanno dato la loro adesione entro i primi 60 gg. successivi e coloro ai quali dal Consiglio Direttivo (previo parere favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori esistenti al momento) viene attribuita successivamente tale qualifica;

SOCI ONORARI, cioè coloro per i quali il Consiglio Direttivo alla unanimità delibera l'iscrizione nell'Albo d'Onore dell'Associazione per loro meriti personali nei settori della scienza, della cultura, dell'arte, dello sport, del volontariato, del mondo accademico, politico ed economico, della imprenditoria e del management o per aver acquisito particolari benemeritenze e riconoscimenti nel sostenere l'Associazione ed il perseguimento dei suoi scopi;

SOCI ORDINARI, cioè coloro che, dopo aver richiesto di far parte dell'Associazione – aderendo agli scopi della stessa ed impegnandosi a partecipare all'attività sociale con il proprio contributo finanziario e personale – vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo;

SOCI SOSTENITORI, cioè le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, pur non partecipando direttamente all'attività dell'Associazione, ne condividano gli scopi e ne sostengano l'operato.

I soci hanno uguale diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, usufruendo delle strutture e dei mezzi dell'Associazione stessa; il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti interni vigenti.

#### **Art. 5 – Ammissione soci**

Chi intende aderire all'Associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Dalla data di accettazione della domanda, il nuovo socio può direttamente partecipare alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione, anche se la decisione resta inappellabile.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e/o titolo.

#### **Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- recesso da parte dell'interessato;
- ritardato pagamento della quota annuale oltre 3 mesi dal termine fissato dal Regolamento, previa diffida scritta da parte del Consiglio Direttivo;
- decesso del Socio;
- espulsione e/o radiazione da parte del Consiglio Direttivo con delibera motivata, in caso in cui Il Socio venga meno ai doveri verso l'Associazione e/o ad una condotta non conforme ai principi di lealtà e di rettitudine morale o arrechi danni morali e materiali all'Associazione o non rispetti il Codice Etico. Tale provvedimento deve essere preso a maggioranza qualificata (es.2/3, - 3/5, - 5/7).

#### **Art. 7 – Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- ✓ l'Assemblea
- ✓ il Consiglio Direttivo
- ✓ il Presidenti
- ✓ il Collegio dei Revisori
- ✓ il Collegio dei ProbiViri.

#### **Art. 8 – l'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci con i poteri di voto; essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice-Presidente o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario incaricato di redigere il verbale scegliendolo tra i presenti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile (e comunque non oltre il 30 giugno) per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, nonché per esaminare e deliberare su tutti gli argomenti di interesse associativo.

L'ASSEMBLEA inoltre provvede:

##### **a) In sede ordinaria**

- a nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei ProbiViri;
- a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, ad approvare il programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo; inoltre delibera sulla eventuale destinazione degli utili od avanzi di gestione, comunque denominati;

- a ratificare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci, come proposte dal Consiglio Direttivo, nonché ad approvare i regolamenti interni e le eventuali modifiche agli stessi.

**b) In sede straordinaria**

- a delibera sulle modifiche al presente Statuto, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario, d'intesa con il Consiglio Direttivo;
- a deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché sulla nomina e poteri dei Liquidatori e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, o per decisione della maggioranza del Consiglio Direttivo. Negli ultimi due casi, il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

Le Assemblee (sia ordinarie che straordinarie) dovranno essere convocate con avviso affisso nella sede sociale e nei luoghi d'attività dell'Associazione, almeno entro i 15 gg. precedenti alla data della riunione e comunicate ai soci con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della avvenuta comunicazione e del relativo ricevimento.

Le assemblee possono essere tenute anche tramite video conferenza.

La comunicazione ai Soci dovrà indicare l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza sia in 1<sup>a</sup> che in 2<sup>a</sup> convocazione – quest'ultima ovviamente in data differita.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in 1<sup>a</sup> convocazione siano presenti, anche per delega scritta, almeno la metà più uno dei Soci; In 2<sup>a</sup> convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed ogni socio non può essere portatore di più di 1 delega, purché redatte per iscritto e convalidate dal Presidente all'inizio della seduta.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, sia in 1<sup>a</sup> che in 2<sup>a</sup> convocazione; le deliberazioni adottate in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, astenuti o dissidenti.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per le modifiche dello Statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto e le delibere debbono essere approvate con la maggioranza dei  $\frac{2}{3}$ .

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano e soltanto su decisione del Presidente può essere effettuata a scrutinio segreto per argomenti di particolare importanza; in quest'ultimo caso il Presidente dovrà scegliere 2 scrutatori tra i presenti e inserire a verbale le modalità della votazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte nel Libro Verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

**Art. 9 – Consiglio direttivo**

L'Associazione è guidata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri ed il Consiglio elegge nel suo ambito il Presidente al quale spetta poi la nomina del Vice Presidente.

La maggioranza dei Consiglieri, nell'ambito dello stesso Consiglio, è riservato per Statuto ai Soci Fondatori che possono nominare – per motivi di migliore funzionalità e coordinamento – un Segretario Generale ed un Tesoriere o Segretario Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è rieleggibile; in caso di dimissioni di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio stesso può provvedere ad eventuali reintegrazioni tramite cooptazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (con le stesse modalità indicate per la convocazione della Assemblea) generalmente ogni 3 mesi e con preavviso di almeno 5 giorni, o anche su richiesta di almeno della maggioranza dei suoi componenti; in questa ipotesi la riunione dovrà avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di convocazione formale, sono pienamente valide se totalitarie.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri che per legge non specificatamente riservati all'Assemblea ed in particolare:

- promuovere e realizzare il raggiungimento degli scopi sociali, determinare gli indirizzi ed i programmi;
- predisporre il rendiconto economico/finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini di legge;
- sovrintendere alla gestione tecnica ed amministrativa della Associazione, nonché al regolare andamento della vita della Associazione stessa, esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli demandati per legge all'Assemblea;
- esaminare le domande di ammissibilità dei Soci e/o della perdita di tale qualifica, deliberando in merito;
- compiere tutte le operazioni connesse al raggiungimento dei fini sociali, promuovendo anche sottoscrizioni o qualunque altra forma legale di raccolta fondi per gli scopi sociali dell'Associazione, accettando altresì donazioni, lasciti e contributi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo (prese a maggioranza semplice) sono sottoscritte con firma abbinata del Presidente e di un Consigliere in qualità di Segretario, e le stesse vengono raccolte nel Libro Verbali; gli estratti relativi, sono ritenuti conformi agli originali, quando portano la firma del Presidente e del Segretario.

#### **Art. 10 – Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica un triennio e può essere rieletto per più mandati. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne fa eseguire le deliberazioni.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi; riceve, se del caso, la delega dei poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio, in tutto o in parte, da esercitare con firma singola. Può delegare in tutto o in parte l'esercizio delle sue funzioni o di singoli atti ad altro Consigliere, ed in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni sia dell'assemblea che del Consiglio Direttivo stesso; in caso di assenza o di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice - Presidente.

#### **Art. 11 - Vice presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 12 – Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci ed elegge nel suo seno un Presidente. I Revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili ed il loro incarico è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori Contabili esercitano una attività di controllo e di revisione sulla regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, sui rendiconti consuntivi con una propria relazione allegata al bilancio e, con un parere tecnico consultivo, sui rendiconti preventivi.

#### **Art. 13 – Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, verrà nominato – quando se ne ravviserà l'esigenza – dall'Assemblea su designazione di varie candidature proposte dal Consiglio Direttivo tra persone preferibilmente non iscritte all'Associazione.

Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente e delibera alla unanimità sui giudizi richiesti dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o da uno o più Soci, qualora vi sia l'interesse a devolvere concordemente eventuali vertenze al giudizio insindacabile ed inappellabile del Collegio.

Le decisioni del Collegio sugli argomenti sottoposti al suo esame debbono essere motivate.

#### **Art. 14 – Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo**

- Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.
- Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del preventivo per l'esercizio futuro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura; la richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
- Gli eventuali residui di bilancio saranno destinati alle iniziative specifiche previste dallo Statuto Sociale e/o consentite dalla legislazione in materia.
- E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da legislazioni speciali o straordinarie.
- Gli eventuali residui di bilancio saranno destinati alle iniziative specifiche previste dallo Statuto Sociale e/o consentite dalla legislazione in materia.
- Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo.

#### **Art. 15 – Gratuità delle prestazioni verso l'Associazione**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del mandato, cessano allo scadere del mandato stesso.

#### **Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione - Durata**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non a scopo di lucro, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione è richiesta una maggioranza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei Soci. L'Associazione ha la durata illimitata.

#### **Art. 17 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita alla esclusiva cognizione e competenza di un Collegio Arbitrale, quale amichevole compositore, formato da 3 componenti, dei quali 2 nominati uno da ciascuna delle parti in contesa ed il Terzo, con funzioni di Presidente, nominato in comune accordo tra i primi 2 o, in mancanza di accordo, rivolgendosi per il relativo lodo ad Associazioni di Arbitrato già regolarmente costituite ed accreditate.

Il Collegio Arbitrale dovrà esprimere il suo lodo secondo equità e senza formalità di procedura, vincolante per le parti in contesa, entro il termine tassativo di 60 gg. dalla dell'insediamento e stabilirà anche le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

#### **Art. 18 – Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia in Italia e in Europa.